ADATTAMENTO DEL RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE DELLE "NUOVE COSTRUZIONI FERROVIARIE" ALLE DISPOSIZIONI

Art. 4

I posti di organico del ruolo ad esaurimento del personale delle nuove costruzioni ferroviarie, da portare in aumento dei ruoli organici dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici e nei ruoli del Genio civile ai sensi degli articoli 2 e 4 del regio decreto 11 luglio 1941, n. 675, risultano dalla allegata tabella B.

Versione in vigore dal 14 settembre 1961, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Adattamento del ruolo organico del personale delle "nuove costruzioni ferroviarie" alle disposizioni
Estremi	Legge 3 agosto 1961, n. 834
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 1961

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/adattamento-del-ruolo-organico-del-personale-delle-nuove-costruzioni/art-4/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it